

ANGELA PALADINA
 98122 MESSINA – VIA XXIV MAGGIO N. 96
 ☎ – ☎ 090.2402209
 98066 PATTI (ME) – PIAZZA G. MARCONI N. 16
 ✉ ANGELAPALADINA@PEC.GIUFFRE.IT

TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 700 c.p.c. con istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ex art. 151 c.p.c.

Nell'interesse della dr.ssa **La Farina Maria**, nata a Patti (ME) il 28.05.1979 e residente a Militello Rosmarino (ME) in via Filippo Corazza n. 8, c.f. LFR MRA 79E68 G377E, elettivamente domiciliata a Messina in via XXIV Maggio n. 96, presso lo studio dell'Avv. Angela Paladina (C.F.: PLD NGL 79S55 F158P) che la rappresenta e difende come da procura in calce al presente atto. Si dichiara che le comunicazioni potranno essere effettuate: al n. di fax 090.2402209, o al seguente indirizzo di pec: angelapaladina@pec.-giuffre.it.

CONTRO

1) L'AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione Regionale della Sicilia in persona del Direttore e legale rappresentante in carica, con sede legale in Via Konrad Roentgen, 3 - 90146 - Palermo- Codice Fiscale e Partita IVA: 06363391001, PEC: dr.sicilia.gtpec@pce.agenziaentrate.it.

2) L'AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in VIA MONSIGNORE DOMENICO ORLANDO 1 - 95126 CATANIA, PEC: dp.catania@pce.agenziaentrate.it

3) Funzionario Dottoressa Maria Veronica Forbici, in distacco



presso la Direzione Regionale della Lombardia

4) Funzionari richiedenti trasferimento PER L'AMBITO della direzione dell'Agenzia delle Entrate della PROVINCIA DI MESSINA

FATTO

- La dr.ssa Maria La Farina veniva assunta presso l'Agenzia delle Entrate a far data dal 10 gennaio 2010 (sede di prima assegnazione Direzione Provinciale II di Milano);

- a seguito della procedura di interpello n. 210788 del 30 novembre 2016 per l'individuazione di 10 funzionari da destinare all'ufficio Legale della Direzione provinciale di Catania, è stata trasferita presso la Direzione regionale della Sicilia a decorrere dalla data dell' 1 aprile 2017;

- In data 16.04.2019, la funzionaria inoltrava domanda di trasferimento e/o distacco ai sensi dell'art. 33, comma 5 L. n. 104/1992, come modificato dall'art. 19 della L. n. 53/2000 e dall'art. 24, comma 1, lett. b), della L. n. 183/2010 per la provincia di Messina;

- La ricorrente riceveva, solo con comunicazione del 20.11.2019, presa in visione il 29.11.2019, la e-mail avente ad oggetto diniego distacco, nella quale si respingeva pertanto la domanda di trasferimento suddetta.

- La ricorrente a causa del perdurare della situazione legittimante la richiesta ai sensi dell'art. 33 L. 104/92, ed anzi, essendosi ancora di più aggravate le condizioni della sig.ra La Farina Antonina, sorella convivente della dr.ssa La Farina, si è vista costretta a



chiedere un periodo di congedo straordinario, da maggio 2019 all'8 luglio 2019 per assistere La Farina Antonina e dal 9 luglio 2019 al 31.12.2019 per assistere il padre La Farina Cesare, prolungato fino al 31.03.2020.

- Il sig. La Farina Cesare, padre convivente della ricorrente, è stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato emessa il 18.7.2013 dal Tribunale di Patti - sez. Lavoro "persona handicappata in situazione di gravità", ritenendo che lo stesso, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, della L. n. 104/1992, "NECESSITA d'intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale /o di relazione";

- che, con provvedimento del Direttore della Direzione Provinciale II di Milano, emesso il 20.11.2013, sono stati concessi alla sottoscritta, in quanto figlia del Sig. La Farina Cesare, i benefici previsti dall'art. 33, comma 3, della L. n. 104/1992;

- che gli stessi benefici sono stati confermati con Provvedimento del Direttore Provinciale di Catania;

- La sig.ra La Farina Antonina, sorella convivente della ricorrente da oltre vent'anni è affetta da un gravissimo disturbo dell'alimentazione (anoressia - bulimia), che la costringe ad assumere psicofarmaci, come da documentazione che si allega, e le impedisce di provvedere autonomamente ai propri bisogni quotidiani, come rappresentato nella relazione clinica della Dott.ssa Mangiapane del 27.4.2016, della Dott.ssa Cavallini del 10.05.2018, della Dott.ssa Di Molfetta del 23.03.2019, dalle quali si evince addirittura un



netto peggioramento, rispetto agli anni pregressi, nonché la necessità di procedere, per la stessa, a ricovero ospedaliero;

- che la Sig.ra La Farina Antonina, in conseguenza della suddetta patologia, assumendo psicofarmaci, non è nelle condizioni di recarsi autonomamente, presso gli studi medici cui si sottopone periodicamente ed assiduamente a visite e terapie di varia natura, tutti siti in Comuni distanti parecchi chilometri da quello di residenza;

- che, proprio in conseguenza di tale gravissima patologia, con verbale notificato in data 23.10.2013, infatti, la Commissione Invalidi Civili di Messina ha riconosciuto la Sig.ra Antonina LA FARINA (sorella della scrivente) "persona handicappata in situazione di gravità", ritenendo che la stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992, "NECESSITA d'intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale /o di relazione";

- che ancora, sempre in conseguenza di tali condizioni cliniche, aggravatesi nel corso degli anni, la Commissione Invalidi Civili di Messina ha confermato la situazione di handicap della Sig.ra La Farina Antonina, sottoposta nuovamente a visita di revisione il 28.2.2017;

- che con provvedimento del Direttore della Direzione Provinciale II di Milano, emesso il 6.2.2014, in quanto sorella della Sig.ra La Farina Antonina, sono stati concessi alla sottoscritta i benefici previsti dall'art. 33, comma 3, della L. n. 104/1992;



- che, con provvedimento del Direttore Provinciale di Catania, tali benefici sono stati confermati;

- A causa del perdurare delle gravissime condizioni sanitarie da cui sono affetti il padre e la sorella della ricorrente ed a causa del diniego alla domanda di trasferimento la dr.ssa La Farina ha dovuto chiedere un ulteriore periodo di congedo straordinario per assistere il genitore, che però scadrà il prossimo 31 marzo 2020.

- La funzionaria è figlia, referente unico, che assiste il proprio genitore LA Farina Cesare, convivente in Militello Rosmarino e non ricoverato in istituti, a seguito del riconoscimento da parte dell'I.N.P.S. con i verbali suddetti, dell'handicap grave di quest'ultimo.

- che la Sig.ra Urso Calogera madre della ricorrente, nata a Militello Rosmarino il 29.5.1949, è invalida permanente al 100%, giusta sentenza del Tribunale di Patti - sez. Lavoro del 7.7.2009 circostanza questa che le impedisce di assistere non solo il marito, ma anche la figlia La Farina Antonina;

- che la dr.ssa La Farina è inoltre madre di due bambini minori, nati rispettivamente Pietro Pino in data 1.7.2014 e il piccolo Marco Pino in data 12.10.2016;

- che i benefici già concessi ai sensi dell'art. 33, comma 3, della L. n. 104/1992 non sono più sufficienti a garantire l'assistenza continuativa e quotidiana di cui gli assistiti portatori di handicap (La Farina Cesare e La Farina Antonina) necessitano;

- che, in particolare, allo stato, in assenza di distacco e/o tra-



sferimento, per la ricorrente, madre di due figli in tenerissima età ed assegnata all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania - è praticamente impossibile prestare l'assistenza necessaria al padre La Farina Cesare e soprattutto alla sorella, La Farina Antonina, le cui condizioni di salute sono nettamente peggiorate rispetto all'ultima istanza;

- che, chiaramente, dette condizioni cliniche non possono non essere valutate gravissime e, pertanto, la ricorrente non può esimersi dal dovere di assistere nel modo più efficace possibile la sorella;

- che la ricorrente Maria La Farina, per quanto sopra rappresentato, è chiaramente legittimata, ai sensi dell'art. 24 della L. n. 183/2010, ad usufruire delle prerogative relative alla sede di servizio e, in particolare, ad ottenere il trasferimento e/o il distacco presso la Direzione Provinciale di Messina dell'Agenzia delle Entrate ovvero presso altra sede tale da consentire alla stessa il celere raggiungimento della residenza degli assistiti (La Farina Cesare e La Farina Antonina);

- che nella fattispecie, in capo alla dottoressa La Farina Maria sussistono tutti i presupposti soggettivi (parentela di I grado rispetto al padre ed alla sorella) ed oggettivi (totale assenza di altri familiari in grado di prendersi cura degli assistiti) per ottenere almeno uno dei benefici invocati;

- che anche l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale del Personale - ha previsto la possibilità di concedere il "distacco" a



chi versa nelle condizioni dell'istante (cfr. Circolare Prot. n. 2001/76769 del 12.12.2001 dell'Agenzia delle Entrate);

- che l'ultima richiesta di trasferimento è stata preceduta da altre istanze (del 18.2.2014, del 25.5.2015 e del 2.2.2016) cui non è seguito alcun riscontro, neppure di eventuale diniego;

- Rebus sic stantibus la funzionaria, ha chiesto dei permessi a titolo di accompagnatore del padre e della sorella portatori di handicap ed un congedo straordinario al fine di provvedere all'assistenza continua ed esclusiva della sorella prima e del padre dopo, entrambi domiciliati in Militello Rosmarino e questi le venivano concessi per i periodi sopra riportati.

- In data 18.2.2014, 25.5.2015, 2.2.2016 e da ultimo in data 16.04.2019, la ricorrente poneva in essere domanda di trasferimento ovvero il distacco dalla Direzione Provinciale di Catania alla Direzione Provinciale di Messina dell'Agenzia delle Entrate ovvero presso altra sede tale da consentire il celere raggiungimento della residenza dei Sigg.ri la Farina Cesare e La Farina Antonina
E specificando, attraverso gli allegati alla domanda, di avere diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 L. n. 104/1992 in quanto rispettivamente figlia/sorella referente unico del genitore/sorella disabile, residente in Militello Rosmarino (ME), versante in documentata situazione di handicap grave.

-La suddetta domanda veniva rigettata illegittimamente dall'amministrazione resistente con e-mail del 20.11.2019, presa in visione dalla ricorrente in data 29.11.2019, con la seguente motivazione:



“...dopo il trasferimento ha l’obbligo di permanenza per almeno cinque anni nella sede di assegnazione e che per tale periodo non può partecipare ad altre procedure di interpello”.

- Il rigetto è illegittimo per i seguenti:

MOTIVI DI DIRITTO

1) FUMUS BONI IURIS

Preliminarmente si ritiene sussistente il fumus boni iuris alla luce dei motivi sopra esposti in quanto è palesemente evidente l’illegittimità del rigetto dell’ultima domanda di trasferimento del 16.04.2019 della ricorrente, secondo più disposizioni di legge.

- È stato ampiamente dimostrato e riconosciuto che il sig. La Farina Cesare, padre convivente della ricorrente è persona handicappata in situazione di gravità”, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 3, della L. n. 104/1992, “NECESSITA d’intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale /o di relazione”;

- Lo stesso vale per la sig.ra La Farina Antonina, sorella convivente della ricorrente anch’essa riconosciuta “persona handicappata in situazione di gravità”, ritenendo che la stessa, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992, “NECESSITA d’intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale /o di relazione”;

- Il noto art. 33 della L. n. 104/1992, come modificato dalla L. n. 53/2000 e successivamente dall’art. 24 co. 1 lettera b) della L. n. 183/2010, riconosce in capo al lavoratore dipendente, pubblico



o privato, che assista con continuità persona con handicap in situazione di gravità il “diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.”

Codesto articolo non può che ritenersi una norma imperativa, in quanto collocato all’interno di una legge recante i principi dell’ordinamento giuridico in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate al fine di garantire il pieno rispetto della dignità umana, dei diritti di libertà e dell’autonomia dei disabili ed altresì la promozione della piena integrazione di questi soggetti in ambiti quali la famiglia, la scuola, il lavoro, la società.

Secondo consolidato e maggioritario orientamento della Corte di Cassazione il principio di diritto contenuto nell’art. 33 L. n. 104/1992 è applicabile “non solo all’inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l’attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento.”(Cassazione civile, sez. Lavoro, n. 28320 del 18.12.2013), essendo irrilevante, a tal fine, se l’esigenza del lavoratore di assistere con continuità il disabile sorga nel corso del rapporto di lavoro o sia presente all’epoca dell’inizio dello stesso.

A fortiori la ratio della legge “non è quella di assegnare dei benefici ai soggetti che hanno un parente portatore di handicap, ma quella di garantire a quest’ultimo un’assistenza, per il caso che non ne abbia, o di garantirgli la continuità dell’assistenza già in



atto.”(TAR Lazio Roma, n. 6609/2008) assolvendo altresì ai principi di solidarietà sociale garantiti dalla nostra Carta Costituzionale (ex multis art. 2, art. 3, art. 30, art. 32, art. 38) in favore dei soggetti con disabilità grave “prevedendosi l’eliminazione di tutti quegli ostacoli, materiali e giuridici, che ne possono limitare il regolare dispiegarsi nella vita di relazione.”(Ordinanza n. 12060/2017 del 07.09.2017 del Tribunale di Cagliari sez. Lavoro).

La L. n. 104/1992 appena citata trova immediata applicazione in tutte le disposizioni legislative in materia lavoristica, incluse quelle disciplinanti l’accesso al lavoro e la mobilità.

Occorre fare, per maggior chiarezza, un breve cenno ai rapporti fra contratto collettivo del dipendente pubblico e legge. Questi sono disciplinati dall’art. 2 del D.lgs. n. 165/2001 che recita “eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e , per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.”

Il contratto collettivo può quindi derogare alle norme pubblicistiche “ma non già nell’ipotesi di disposizioni dirette ad attuare fondamentali principi di solidarietà sociale, costituzionalmente garantiti, [...] poiché dalla ratio e dal tenore testuale della disposizione di cui all’art. 33 co. 5 L. n. 104/1992, debba ricavarsi la natura imperativa della norma medesima, per la quale non è necessaria un’esplici-



ta previsione di inderogabilità.”(Ordinanza n. 12060/2017 del 07.09.2017 del Tribunale di Cagliari sez. Lavoro).

Secondo consolidata giurisprudenza “la posizione di vantaggio ex art. 33 L. n. 104/1992 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo” e la ratio di codesta posizione soggettiva va individuata anche “nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti.” (Cassazione civile sez.un. n. 7945 del 27.03.2008).

La disposizione contrattuale, di rango secondario, quindi “si pone in contrasto con la norma imperativa, e come tale inderogabile, contenuta nell’art. 33 della legge n. 104/1992, che riconosce un diritto incondizionato a scegliere la sede di lavoro più vicina al familiare gravemente disabile. [...] E tale disposizione inderogabile di legge è peraltro espressamente richiamata dal T.U. scuola, ed in particolare dall’art. 601 del d.lgs. n. 297/1994, secondo cui l’art. 33, nonché l’art. 21, della legge n. 104/1992 si applicano al personale di cui al presente testo unico (comma 1) e che tali norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità (comma 2).”(Ordinanza n. 62/2017 del 31.08.2017 del Tribunale di Messina sez. Lavoro).

Ne consegue che, anche ai sensi dell’art. 1418 c.c., deve dichiararsi la nullità parziale del contratto collettivo nazionale relativo al personale del comparto pubblico, nonché della parte del contratto stipulato fra la ricorrente e l’Agenzia delle Entrate nella parte in



cui prevede che dopo il primo trasferimento sia necessario, al fine di una nuova richiesta, una attesa di cinque anni di servizio, per contrasto con norma imperativa di legge nella parte in cui limita il diritto di scelta prioritaria del dipendente che assista con continuità il genitore in stato di handicap grave alla sola mobilità annuale, escludendola in quella definitiva e specificatamente in sede di mobilità territoriale interprovinciale.

Si veda, in tal senso, giurisprudenza conforme ormai unanime di numerosi Tribunali:

- Ordinanza del 12.01.2017 del Tribunale di Vercelli con la quale si ritiene illegittima l'esclusione del suddetto diritto di precedenza nella mobilità interprovinciale poiché "viene così eluso il sistema preferenziale previsto per tali categorie di soggetti, cui la legge 104 riconosce espressamente la precedenza in sede di trasferimento a domanda. [...] Il contratto nazionale della scuola, così disponendo, viola la norma imperativa fissata dall'art. 33 della legge 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili."

- Ordinanza n. 320/2005 del Tribunale di Pesaro che dispone come "l'autonomia contrattuale delle parti stipulanti il contratto collettivo non possa porsi in contrasto con norme imperative di legge, poste a tutela di valori costituzionalmente protetti."

-Ex multis ordinanza n. 14818/2017 del Tribunale di Messina, ordinanza n. 24/2017 del Tribunale di Messina, ordinanza n. 1883/17 del Tribunale di Lodi, ordinanza n. 2882/17 del Tribunale di Raven-



na sez. Lavoro, ordinanza n. 12060/17 del Tribunale di Cagliari, ordinanza n. 16314/14 del Tribunale di Brindisi, ordinanza del 15.09.2015 del Tribunale di Taranto, ordinanza cautelare del 20.01.2011 del Tribunale di Roma sez. Lavoro, sentenza n. 802 del 14.07.2016 del Tribunale di Frosinone.

Per quanto sopra esposto e debitamente documentato e considerato

- che ricorrono tutte le condizioni di legge in quanto la ricorrente è figlia e sorella, unico referente rispettivamente del genitore La Farina Cesare e della sorella La Farina Antonina affetti da handicap con situazione di gravità ex art. 33 L. n. 104/92, convive con questi ultimi in Militello Rosmarino (ME) e li assiste con continuità poiché non sono ricoverati in istituti e non vi sono altri familiari, per ragioni oggettive, che possono provvedere all'assistenza, come dichiarato nella domanda di trasferimento.

- che il C.C.N.L. concernente la mobilità del personale del comparto pubblico viola palesemente la norma imperativa ex art. 33 L. n. 104/92 nella parte in cui esclude l'operatività della precedenza nei trasferimenti interprovinciali per il figlio referente unico del genitore con handicap grave .

Per tale motivo la ricorrente chiede che venga assegnata alla Direzione Provinciale di Messina o oltre sede della stessa Direzione più vicina al domicilio del genitore e della sorella.

Inoltre, del tutto inspiegabilmente, la Direzione Provinciale di Catania ha concesso alla dr.ssa Maria Veronica Forbici, terza area, il



distacco presso la Direzione Regionale della Lombardia per “motivi personali”.

Nella lettera in cui si comunica alla dr.ssa Forbici l'accoglimento della richiesta, si fa riferimento ad un generico certificato medico e non se ne specifica il contenuto.

Ma la dr.ssa Forbici ha, come la dr.ssa La Farina, il vincolo quinquennale del contratto che è stato opposto alla odierna ricorrente per negarle un diritto riconosciuto dal nostro ordinamento e palesemente violato, sia in ragione della propria situazione familiare, sia, ancora di più in rapporto all'accoglimento della richiesta della dr.ssa Forbici.

2)PERICULUM IN MORA

Pericoli sussistente nel caso di specie è il periculum in mora, in quanto il comportamento posto in essere dall'amministrazione convenuta arreca un pregiudizio imminente ed irreparabile al genitore e alla sorella gravemente disabili della funzionaria La Farina, poiché impedisce a quest'ultima di assisterli continuativamente.

La notevole distanza fra la città di Militello Rosmarino, attuale residenza del padre e della sorella disabile con lei conviventi, e la città di Catania, attuale sede definitiva di servizio della ricorrente, comporta irrimediabilmente una limitazione in peius del livello di assistenza cui i soggetti handicappati hanno diritto.

Si riconoscono le ragioni d'urgenza, in materia di mobilità, in ragione dei pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente, che si arrecherebbero sia alla funzionaria che al



genitore ed alla sorella con disabilità grave (ex multis ordinanza n. 1883/17 del Tribunale di Lodi, ordinanza n. 2882/17 del Tribunale di Ravenna sez. Lavoro, ordinanza n. 12060/17 del Tribunale di Cagliari, ordinanza n. 16314/14 del Tribunale di Brindisi).

La sig.ra La Farina, si ribadisce, è l'unica parente che può assistere il padre e la sorella, in quanto anche la madre è affetta da patologie che le impediscono di accudire i propri congiunti, pertanto la dr.ssa La Farina è l'unica persona sulla quale il padre e la sorella possono fare legittimo affidamento, venendo a mancare altra persona idonea alla loro assistenza.

La funzionaria, dopo il repentino peggioramento delle condizioni di salute del genitore e della sorella (v. gli ultimi accessi presso locali PS), ha altresì già chiesto un periodo di congedo straordinario dal servizio per provvedere alla medesima incombenza. Tale periodo però giungerà al termine in data 31.03.2020, comportando che questa debba riprendere servizio in Catania in aprile c.a.

La durata, anche fisiologica, di un giudizio di cognizione ordinario aggraverebbe la posizione in cui versa la ricorrente vista l'imminenza del rientro alla Direzione Provinciale di Catania che costringerebbe quest'ultima ad allontanarsi dal padre e dalla sorella disabili, con i quali convive in Militello Rosmarino, privandoli totalmente di qualsiasi tipo di assistenza.

La dr.ssa Maria La Farina ut supra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE



Che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia

- IN VIA CAUTELARE D'URGENZA

ai sensi del combinato disposto degli art. 669 bis e 700 c.p.c., ritenere sussistenti il fumus boni iuris ed il periculum in mora e procedere nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili, fissando udienza di comparizione delle parti.

E VOGLIA ALTRESI'

A) Ritenere e dichiarare, previa declaratoria d'invalidità e/o nullità di ogni norma contrattuale contraria, il diritto di trasferimento ex art. 33 della L. n. 104/92 della ricorrente alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Messina e per l'effetto ordinare all'amministrazione resistente, di assegnare alla ricorrente una sede presso l'ambito territoriale per la provincia di Messina

1) Condannare la parte resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari della presente procedura ai sensi del VI c. dell'art 669 octiesc.p.c.

E VISTO

- Che l'esito favorevole del giudizio non dovrebbe pregiudicare il diritto di altri funzionari ma tuttavia, per scrupolo difensivo, dato il rilevante numero di destinatari funzionari richiedenti il trasferimento per l'ambito provinciale di Messina e considerata la difficoltà di identificare tutti, Si chiede di

C) Essere autorizzati alla notifica, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ad i controinteressati attraverso la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione udienza sul sito internet istitu-



zionale dell' Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Messina, specificatamente nella pagina creata ad hoc per la pubblicazione degli atti di notificazione per pubblici proclami disposti dall'autorità giudiziaria.

Si dichiara che la causa è di valore indeterminabile e pertanto soggetta al versamento del Contributo Unificato pari ad € 259,00 commisurato ai sensi di legge.

Unitamente al presente atto si depositano i seguenti documenti:

- Domanda di trasferimento del 16.04.2019 ed allegati della docente;

- E-mail del 20.11.2019 di rigetto della richiesta di trasferimento

- Sentenza del Tribunale di Patti attestante le condizioni di handicap ex art. 3 c. 3 L. 104/92 del sig. La Farina Cesare.

- Sentenza e verbale della Commissione INPS attestanti le condizioni id handicap ex art. 3 c. 3 L. 104/92 della sig.ra La Farina Antonina.

- certificati medici comprovanti l'aggravamento delle condizioni di salute della sig.ra La Farina Antonina.

- sentenza del Tribunale di Patti comprovante lo stato di invalidità al 100% della sig.ra Urso Calogera;

- Certificato storico di residenza della dr.ssa La Farina;

- certificato storico di famiglia della dr.ssa La Farina;

- Certificazione del periodo di assenza della funzionaria per congedo straordinario accompagnatore portatore di handicap



- bando di interpello del 30.11.2016.

- graduatoria bando di interpello.

- accesso agli atti ai sensi della l. 241/90 e ss mm e ii.

- accoglimento richiesta di accesso agli atti.

- provvedimento di accoglimento del distacco della dr.ssa Forbici.

- contratto collettivo funzione pubblica.

Messina, 28 febbraio 2020

Avv. Angela Paladina

